

## Comune di FICULLE

## Provincia di TERNI

# Copia deliberazione della Giunta Comunale

N. 19 Data 10/03/2017	OGGETTO: Approvazione programmazione fabbisogno del personale
--------------------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **DIECI** del mese di **MARZO** alle ore 11,40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

MARAVALLE GIAN LUIGI	SINDACO	ASSENTE
BARBINI FRANCESCA	ASSESSORE	PRESENTE
LANZI PAOLA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Sommovigo Il Sindaco constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere **favorevole**,

x il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000),

e per quanto riguarda la regolarità tecnica:

- x il responsabile servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000);
  - il segretario comunale (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);
  - il segretario comunale (art. 54, c.7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi);

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili:

il responsabile del servizio interessato il responsabile della ragioneria F.to Rag. America Muzi Rag. America Muzi

## PREMESSO:

- -che l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, "gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- -che l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D. Lgs n. 267/2000, impongono alla Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, dispongono la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'art. 35 del D.Lgs. n. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta dei competenti responsabili dei servizi che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Dlgs. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- 1. pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- 2. i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- 3. tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa:

**VISTO** l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
  - a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
    contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore
    della legge (comma 557-quater) ovvero del triennio 2011-2013;
  - che con la delibera n. 25/2014 la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, anticipando le possibili contrastanti posizioni da parte delle varie Sezioni Regionali, ha fissato preventivamente i principi di diritto in merito ai parametri temporali e contabili da utilizzare per il calcolo del limite della spesa di personale ai fini del rispetto, a partire dal 2014, del vincolo di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., alla luce delle nuove disposizioni, in particolare la delibera della Corte ha evidenziato che, in luogo del menzionato parametro temporale "dinamico", il legislatore introduce anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico assunzionale e di spesa più restrittivo;

VISTO l'articolo 9, comma 28, della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, che prevede anche per i Comuni che possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. .....A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale

nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009...Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

VISTO, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2018 e 2019."

### **CONSIDERATO:**

- 4. che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente in virtù di quanto chiarito dalla Sezione delle autonomie nella pronuncia n. 28 del 2015, da intendersi in un'accezione dinamica, con la conseguenza che, in relazione al 2016, lo stesso deve essere individuato nel triennio 2013-2015. Va precisato che per le assunzioni con procedure ordinarie, le quote di turnover a tal fine disponibili, sono da considerare solo quelle relative all'anno 2013, dovendo le facoltà assunzionali liberate dai cessati negli anni successivi (2014 e 2015), essere destinate prioritariamente al ricollocamento del personale soprannumerario delle province (Corte dei Conti Molise);
- 5. che la legge di stabilità 2015 (art.1, comma 424, Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 30/01/2015, hanno previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni siano dirette negli anni 2015 e 2016 in via prioritaria, all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state approvate prima del 01/01/2015, nonché dell'incremento dell'orario del personale part time (ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007), mentre la parte restante è destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, prevedendo, a pena di nullità dei contratti stipulati, che
  - 1. non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità;
  - 2. le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse;
  - fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;
  - 4. per il personale infungibile (esempio personale educativo e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti;
  - 5. per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;
  - 6. per il personale inserito nel percorso di stabilizzazione il comma 426 della legge di stabilità concede la proroga al 31 dicembre 2018 (termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016) per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8, del D.L. n. 101 del 2013; si prevede altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno (almeno il 50%), alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018;

VISTO l'art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 il quale dispone che : "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

**CONSIDERATO** pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica;

**VALUTATE** le proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**RILEVATO** che con Deliberazione della Giunta Comunale nella presente seduta è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

RITENUTO pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente come da ultima modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 08.02.2012 e successivamente, almeno per quanto riguarda i posti

ricoperti, rideterminata con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 27.12.2013, intesa come numero totale dei posti in

organico e come risultante dalla tabella sottostante:

	AREA TECNICA		AREA EC	ONOMICO - FINANZIARI	I <mark>A</mark>	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria Previsti in dotazio		N^. in servizio	
A	1	1	A	0	0	
B	4	4	B	1	0	
C	0	0	C	0	0	
<mark>D</mark>	1	1	<mark>D</mark>	1	1	
<mark>Dir</mark>	0	0	<mark>Dir</mark>	0	0	
AREA DI	VIGILANZA/SCOLASTI		AREA DEMO	GRAFICA-AMMINISTRA		
Categoria	oria Previsti in dotazione N^. in organica servizio		<b>Categoria</b>	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	1	1	A	0	0	
B	4	3	B	0	1	
C	0	0	C	1	0	
D	1	1	D	1	0	
<mark>Dir</mark>	0	0	<mark>Dir</mark>	0	0	
	ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	0	0	A	2	2	
B	0	0	B	9	8	
C	0	0	C	1	0	
D	0	0	D	4	3	
<mark>Dir</mark>	0	0	<mark>Dir</mark>	0	0	
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TOTALE	<b>16</b>	13	

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari attesta:

- 7. che questo Ente per l'anno 2015 ha rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno come da certificazione allegata al rendiconto della gestione 2015;
- che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 rispetta il principio di riduzione e contenimento della spesa di personale stabilito dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 alla luce dello schema di bilancio di previsione 2017-2019;
- 9. che la spesa media del personale nel triennio 2011-2013 è pari ad € 447.914,82 (come da tabella 1 allegata), nella quale al costo del personale di cui alla Missione 1 e alla quale sono state sottratte le componenti non assoggettate ai limiti di spesa (Oneri per rinnovi contrattuali, spese per le categorie protette, SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE, spese del personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate, incentivi ex legge e quant'altro);
- 10. che questo ente ha rispettato i tempi medi di pagamento;

11. le spese di personale sostenute nell'esercizio finanziario 2017, rispettano il limite di spesa di cui al comma 557-quater citato; RILEVATO che la situazione di questo ente relativa a cessazioni verificatesi/previste e assunzioni a tempo indeterminato effettuate/effettuabili è la seguente:

CESSAZIONI AVVENUTE/ PREVISTE	ASSUNZIONI EFFETTUABILI			
	MEDIANTE ACCESSO DALL'ESTERNO			
TRIENNIO 2013-2015	TRIENNIO 2014-2016			
n. 1 cessazione cat. B1, profilo professionale "Bidella cuoca", a decorrere dal 31.05.2014	effettuabile n. 1 assunzione nel limite del 40% per cento della spesa corrispondente alle cessazioni del triennio precedente da destinarsi prioritariamente al ricollocamento del personale soprannumerario delle province			
ANNO 2016	ANNO 2017			
Nessuna cessazione di personale prevedibile	Effettuabili assunzioni nei soli limiti delle capacità assunzionali 2016 non utilizzate			
ANNO 2017	ANNO 2018			
Nessuna cessazione di personale prevedibile	Effettuabili assunzioni nei soli limiti delle capacità assunzionali 2016 e 2017 non utilizzate			
ANNO 2018	ANNO 2019			
Nessuna cessazione di personale prevedibile	Effettuabili assunzioni nei soli limiti delle capacità assunzionali 2017 e 2018 non utilizzate			
TOTALE CESSAZIONI PERIODO DI RIFERIMENTO: N. 1	TOTALE ASSUNZIONI TEORICAMENTE PROGRAMMABILI NEL TRIENNIO: N. 1			

## **VERIFICATO PERTANTO CHE**

la spesa dei cessati risulta essere la seguente:

CESSAT NE DI ACCESSO O PART	PROFIL O CESSAT	ANNO CESSAZIO NE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	FULL- TIME O	TABELLA RE	13A MENSILIT À	IMPORTO ANNUO	IRAP	ONERI RIFLESS I	тот.
-----------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------	----------------------	------------------	------	-----------------------	------

			-TIME						
Bidella	2014	B1	FT	17244,71	1437,06	18681,77	1587,	4446,26	2471
cuoca							95		5,98

i margini di spesa teoricamente utilizzabili per nuove assunzioni relativi al personale cessato nel triennio precedente (2013-2014-2015) sono risultati pari ad € **14,829,59 da destinare** prioritariamente al ricollocamento del personale soprannumerario delle province;

i margini di spesa teoricamente utilizzabili per nuove assunzioni a tempo indeterminato relativi al personale cessato nel triennio 2015-2016-2017 sono risultati pari ad € 0;

la spesa sostenuta, quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2009, risultava pari ad € 0, pertanto l'ente è impossibilitato ad effettuare nuove assunzioni flessibili nel triennio 2017-2019;

**RITENUTO** pertanto, nel rispetto della normativa sopra evidenziata ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D. Lgs n. 267/2000, di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

**ATTESO** che il programma triennale del fabbisogno di personale, deve assumere riferimento essenziale la dotazione organica come ridefinita da ultimo con la presente delibera di Giunta Comunale;

**CONSIDERATO**, altresì, che il Comune di Ficulle ha in atto la realizzazione della gestione associata delle funzioni e dei servizi con il limitrofo comune di Fabro;

**ACQUISITI** i pareri resi, ai sensi degli art.49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, dal responsabile del Servizio Personale in merito alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità contabile:

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

#### DELIBERA

DI APPROVARE la parte narrativa della presente deliberazione che si intende qui integralmente riportata anche se non trascritta;

**DI APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano occupazionale 2017 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale:

#### **ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

### 6. NESSUNA

# ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento, a cagione delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente

## **ANNO 2018**

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento, a cagione delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente

## **ANNO 2019**

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento, a cagione delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente

DI PRÉVEDERE il mantenimento dell'attuale dotazione organica di fatto senza alcuna previsione della copertura di posti ulteriori oltre a quelli già coperti:

## DI DARE ATTO:

- che la presente programmazione del fabbisogno di personale tiene conto ed è rispettosa dei criteri e dei limiti alle assunzioni di personale di cui alla normativa richiamata nella narrativa;
- che la spesa complessiva del personale prevista per gli anni 2017, 2018 e 2019 è contenuta entro il limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 e 557quater, della legge n. 296/2006;

**DI PREVEDERE** l'assegnazione temporanea del dipendente, cat. B 3, posizione economica B6 profilo professionale "autista di macchina operatrice complessa", precedentemente addetto al servizio di raccolta e trasporto rifiuti, in favore del gestore esterno del servizio in via sperimentale per un ulteriore anno salvo rideterminazione della dotazione organica alla luce delle esigenze funzionali dell'ente:

**DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione:

**DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali di categoria alle RSU ed all'Organo di Revisione; **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del personale all'esecuzione del presente deliberato;

**DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la presente immediatamente esecutiva a sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Successivamente** con separata ed apposita votazione unanimemente favorevole, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, del D.Lgs n.267/2000, stante la data di approvazione del Bilancio di previsione.

Approvato e sottoscritto:		
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo	IL V. SINDACO F.to F. Barbini	L'ASSESSORE F.to P. Lanzi
ATTE	STATO DI PUBBLICAZIO	ONE
i sottoscritti attestano che la presente delil Pretorio di questo Comune in data 17/03/2 T.U. n. 267/2000);		1
	BILE DELLA PUBBLICAZIO to Silvia Mazzucchi	ONE
La presente deliberazione è stata tr 17/03/2017 (art. 125 del T.U. n. 20	1 0	ruppo consiliari con nota in data
Dalla residenza municipale 17/03/	II	L SEGRETARIO COMUNALE Pott.ssa Maria Pia Sommovigo
ATTESTA	ΓΟ DI AVVENUTA ESECU	JTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, v	isti gli atti d'ufficio attesta:	
che la medesima è divenuta esecu esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U		perché dichiarata immediatamente

Dalla Residenza Comunale, lì 10/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Pia Sommovigo